

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 49-7762

**Legge regionale 8/2013, articolo 12, comma 5. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni Olimpici (Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana e Bardonecchia) per la concessione di contributi a sostegno dell'innervamento programmato per le stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Spesa regionale di € 10.800.000,00.**



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventititre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

**DGR 49-7762/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge regionale 8/2013, articolo 12, comma 5. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni Olimpici (Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana e Bardonecchia) per la concessione di contributi a sostegno dell'innervamento programmato per le stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Spesa regionale di € 10.800.000,00.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli Interventi" e ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;
- la legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici, di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono ubicati nei Comuni di Sestriere, Cesana Torinese, Sauze d'Oulx e Bardonecchia e rappresentano una risorsa importantissima del territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;
- a seguito dell'evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione, in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;
- l'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013" ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale, di innervamento programmato e di risalita, funzionalmente collegati alle piste da sci;

- al comma 5, il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

- con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 18.12.2013, n. 6 del 28.01.2014, n. 10 del 13.02.2014 e n. 11 del 13.02.2014 è stato disposto di conferire ai Comuni Olimpici (rispettivamente Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita già di proprietà regionale;

- con le deliberazioni n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014, n. 46 – 2480 del 23.11.2015, n. 23 – 3939 del 19.09.2016, n. 99-5528 del 3.08.2017, n. 21-596 del 29.11.2019 e n. 11-5910 del 04.11.2022 la Giunta regionale ha definito i criteri di assegnazione ai Comuni Olimpici (Cesana Torinese, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sestriere) dei contributi per l'esercizio e per la conservazione degli impianti di risalita e di innevamento oggetto di trasferimento, nonché di ripartizione delle risorse complessive, pari ad € 3600.000,00 annui, a partire dalla stagione sciistica 2013/2014 e fino alla stagione 2022/2023.

Dato atto che sono state organizzate riunioni tra i diversi attori politici istituzionali finalizzate a valutare una diversa modalità attuativa amministrativa del dettato normativo, giungendo alla conclusione che fosse opportuno definire i rapporti tra Regione Piemonte e Comuni Olimpici attraverso un protocollo d'intesa, finalizzato principalmente a:

- fissare il criterio di ripartizione delle risorse in modo univoco, stante il fatto che, nel tempo, tale criterio è variato molte volte, con modalità diverse del calcolo della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento;
- consentire una programmazione di spesa, nel medio periodo, ai Comuni Olimpici dato che la modifica dei criteri di assegnazione stabiliti dai singoli bandi ha reso difficoltoso nel tempo, per gli Enti interessati, avere certezza di risorse rispetto alla compartecipazione regionale rendendo difficoltosa, parallelamente, la definizione del bilancio comunale entro tempi congrui.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo Libero":

- il criterio regionale di suddivisione delle risorse, storicamente basato sulla misurazione delle metrature delle tubazioni di produzione, raccordo o adduzione degli impianti di innevamento programmato, necessita di una revisione basata su altri elementi certi forniti dai Comuni;

- a tale fine, sono state fornite indicazioni per rendere uniforme la ricognizione da parte dei Comuni Olimpici, i quali, dopo apposite interlocuzioni tecnico/politiche, hanno prodotto degli elaborati grafici e tabellari utili ad individuare puntualmente gli impianti di innevamento programmato presenti e in esercizio nel comprensorio sciistico della Vialattea e di Bardonecchia, formalmente trasmesso via PEC, rispettivamente, in data 06/11/2023. prot. n. 18675 e in data 14/11/2023, prot. n. 19502;

- le planimetrie riguardano le 4 aree sciabili del comprensorio sciistico della Vialattea (Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana/San Sicario e Claviere/monte della Luna) e di Bardonecchia ed evidenziano le piste dotate di impianto di innevamento programmato, rappresentate sulle planimetrie con campiture differenti rispetto agli impianti di proprietà della società Sestrieres, dei singoli comuni o quelli derivanti dalla Regione Piemonte e realizzati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006;

- gli elaborati, per ciascuna area sciabile, contengono una tabella riepilogativa dalla quale si possono evincere singolarmente le piste dotate di innevamento programmato con le relative lunghezze delle tubazioni di produzione, di raccordo o di adduzione;

- la sommatoria delle tubazioni di innevamento programmato del comprensorio della Vialattea e del comprensorio di Bardonecchia ha dato le seguenti proporzioni:

- Comprensorio Via Lattea, metri 108.039, percentuale arrotondata pari al 75%;
  - Comprensorio Bardonecchia, metri 37.504, percentuale arrotondata pari al 25%;
- è stato elaborato lo schema di un protocollo d'intesa che riporta la ripartizione percentuale sopra esposta, la quale, da mantenersi fissa e invariabile tra le varie amministrazioni interessate per il prossimo triennio, permette di definire in modo certo la quota di ripartizione del contributo regionale, di cui alla legge regionale 8/2013, tra i singoli comuni interessati dalla produzione della neve artificiale programmata, relativamente alle stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;
- in particolare, l'importo contributivo complessivo, a disposizione dei Comuni olimpici e inserito nel bilancio regionale, pari a € 3.600.000,00 per ciascuna stagione invernale, sarà quindi diviso tra i due comprensori secondo la ripartizione sopra indicata e, per quanto riguarda il comprensorio della Vialattea, i tre comuni riceveranno un contributo pari alle seguenti distribuzioni percentuali (calcolato sul 75% complessivamente a loro spettante): Cesana Torinese: 33,4%; Sauze d'Oulx: 26,6%; Sestriere: 40%.

Preso atto che le proporzioni sopraindicate sono state poste alla base dell'accordo tra i quattro comuni interessati rispetto alla suddivisione della contribuzione di cui alla legge regionale 8/2013 e riportate nei rispettivi provvedimenti comunali (DGC n. 55 del 20/09/2023 del Comune di Sestriere; DGC n. 65 del 22/09/2023 del Comune di Cesana Torinese; DGC n. 64 del 19/09/2023 del Comune di Sauze d'Oulx; DGC n. 122 del 04/09/2023 del Comune di Bardonecchia).

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del decreto legislativo 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto che, in esito alle verifiche del sopra citato Settore regionale "Sport e Tempo Libero", risulta che lo schema di accordo di collaborazione, redatto nella forma di protocollo d'intesa, da

stipulare con i Comuni Olimpici risponde pienamente alle previsioni normative della legge 241/1990 e del vigente codice dei contratti pubblici, in quanto, in particolare, il protocollo è finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, disciplinando trasferimenti di risorse funzionali alla promozione del territorio montano piemontese delle valli olimpiche durante la stagione invernale e, in particolare, la manutenzione e conservazione degli impianti e delle connesse infrastrutture per la pratica degli sport invernali già di proprietà regionale, come sopra illustrato.

Dato atto che:

il presente provvedimento trova copertura finanziaria, per l'importo di € 8.568.000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 151245 di bilancio finanziario gestionale 2023/2025 (missione 7, programma 2) nel modo seguente:

- Euro 1.368.000,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 3.600.000,00 per l'anno 2024 (per il termine della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 (per il termine della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);

- occorre prevedere la copertura finanziaria anche per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026 in quanto il servizio di innevamento programmato è gestito dai comuni tramite appalti pluriennali che sono collegati alla stagionalità e non all'anno solare, richiedendo quindi che il servizio sia sostenibile finanziariamente nella sua totalità poiché non frazionabile in corso d'anno;

- la copertura finanziaria dei contributi riferiti alla seconda parte della stagione sciistica 2025/2026 troverà copertura sul medesimo capitolo 151245 del bilancio 2024-2026, annualità 2026, per la somma di euro 2.232.000,00 e che la comunicazione del successivo provvedimento di impegno di spesa al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà fatta a cura degli uffici di Ragioneria centrale per effettuare la necessaria annotazione contabile.

Ritenuto, pertanto di approvare, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8/2013 ed ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni di Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana e Bardonecchia per la concessione dei contributi a sostegno dell'innnevamento programmato dei Comuni Olimpici per il triennio 2023/2026 (stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando, in analogia con le annualità precedenti, un importo complessivo pari ad € 10.800.000,00 per l'erogazione delle sovvenzioni, distribuito in base a quanto sopra indicato e puntualmente riportato nel documento allegato.

Viste la Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*".

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive".

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Vista la L.R. n. 23/2020 "*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*";

Vista la D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023 che approva il "Programma triennale 2023-2025 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie";

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 5, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025" (Legge di stabilità regionale 2023);

Vista la Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 6, "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025" ;

Vista la D.G.R. n. 1 – 6763 del 27 aprile 2023 recante "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025" e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8/2013 e dell'art. 15 della Legge 241/1990, lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni di Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana e Bardonecchia per la concessione dei contributi a sostegno dell'innnevamento programmato dei Comuni Olimpici per il triennio 2023/2026 (stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando un importo complessivo pari ad € 10.800.000,00 per l'erogazione delle sovvenzioni, distribuito in base a quanto indicato in premessa e puntualmente riportato nel protocollo stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria, per l'importo di € 8.568.000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 151245 di bilancio finanziario gestionale 2023/2025 (missione 7, programma 2) nel modo seguente:
  - Euro 1.368.000,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
  - Euro 3.600.000,00 per l'anno 2024 (per il termine della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
  - Euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 (per il termine della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);
- di dare atto che la copertura finanziaria dei contributi riferiti alla seconda parte della stagione sciistica 2025/2026 troverà copertura sul medesimo capitolo 151245 del bilancio 2024-2026, annualità 2026, una volta approvato, per la somma di euro 2.232.000,00 e che la comunicazione del successivo provvedimento di impegno di spesa al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà fatta a cura degli uffici di Ragioneria centrale per effettuare la necessaria annotazione contabile
- di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento non sono da considerare aiuti di Stato, in quanto destinate a pubbliche amministrazioni che, tramite idonee procedure di affidamento di contratti pubblici, provvederanno a garantire l'innnevamento delle piste e la conservazione degli impianti e delle infrastrutture di innnevamento programmato, col fine ultimo di conseguire un adeguato livello di sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti;
- di demandare all'Assessore regionale, con delega allo sport, la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, autorizzando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo Libero" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione

della presente deliberazione; nonché per l'approvazione delle modifiche non sostanziali o integrazioni migliorative di aspetti tecnici, gestionali ed organizzativi e la successiva sottoscrizione, quale appendice tecnica del suddetto protocollo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, ed articolo 23, lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

# PROTOCOLLO DI INTESA

**Legge Regionale n. 8 del 7 maggio 2013**  
**“Legge finanziaria per l’anno 2013”**  
**CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**  
stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

TRA

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_

E

**REGIONE PIEMONTE**, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016,  
rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore Fabrizio Ricca

In seguito, congiuntamente, le “Parti”.

## PREMESSO CHE

- la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito “Piano degli Interventi” e ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;
- l’Agenzia ha provveduto, con riferimento agli impianti di risalita di interesse per i Giochi Olimpici nel Comprensorio della Via Lattea e di Bardonecchia, in esecuzione di quanto previsto dal Piano degli interventi, la realizzazione ex novo di alcuni e per altri alla ristrutturazione in sostituzione di alcuni di quelli già esistenti di proprietà della Società concessionaria di esercizio;

- l’Agenzia ha altresì provveduto al potenziamento ed all’ampliamento della rete di innevamento artificiale dei medesimi Comprensori sciistici;
- il Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, costituito presso la Regione Piemonte dalla legge n. 48 del 26 marzo 2003, ha provveduto, con deliberazione n. 155 del 22 dicembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 30.03.2006, in esecuzione dei compiti attribuitigli, ad individuare i destinatari finali, intesi come proprietari finali, per tutti i beni olimpici realizzati sul territorio regionale;
- la legge n. 48/2003 ha quindi individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici, di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono ubicati nei Comuni di Sestriere, Cesana Torinese, Sauze d’Oulx e Bardonecchia e rappresentano una risorsa importantissima del territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell’intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;
- a seguito dell’evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l’Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione, in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;
- l’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013” ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale, di innevamento programmato e di risalita, funzionalmente collegati alle piste da sci;
- al comma 5 del medesimo articolo la Legge ha stabilito, inoltre, che per l’esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
- con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 18.12.2013, n. 6 del 28.01.2014, n. 10 del 13.02.2014 e n. 11 del 13.02.2014 è stato disposto di conferire ai Comuni Olimpici (rispettivamente Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita già di proprietà regionale;
- con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014, n. 46 – 2480 del 23.11.2015, n. 23 – 3939 del 19.09.2016, n. 99-5528 del 3.08.2017, n. 21-596 del 29.11.2019, e, in ultimo, con D.G.R. n. 11-5910 del 04.11.2022, sono stati definiti i criteri di assegnazione ai Comuni Olimpici (Cesana Torinese, Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Sestriere) dei contributi per l’esercizio e per la conservazione degli impianti di risalita e di innevamento oggetto di trasferimento, nonché di ripartizione delle risorse complessive, pari ad € 3.600.000,00 annui, a partire dalla stagione sciistica 2013/2014 e fino alla stagione 2022/2023;
- con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Regione Piemonte ha approvato il presente Protocollo d’Intesa finalizzato a definire le modalità di concessione ed erogazione dei contributi in parola nel triennio 2023/2026;
- i Comuni di \_\_\_\_\_, rispettivamente con D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ hanno approvato il medesimo schema di Protocollo d’Intesa.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

#### **Art. 2 - FINALITA'**

1. Il presente Protocollo stabilisce le risorse regionali da assegnare ai Comuni Olimpici di Cesana Torinese, Sauze d'Oulx, Bardonecchia e Sestriere per la gestione e conservazione degli impianti di innevamento programmato e di risalita, funzionalmente collegati alle piste da sci, già di proprietà regionale e a loro trasferiti negli anni 2013/2014.

2. Le Parti convengono sulla necessità di definire:

- il criterio di ripartizione delle risorse in modo univoco stante il fatto che, nel tempo, tale criterio è variato molte volte, con modalità diverse del calcolo della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento;
- consentire una programmazione di spesa, nel medio periodo, ai Comuni Olimpici, dato che la modifica dei criteri di assegnazione stabiliti dai singoli bandi ha reso difficoltoso nel tempo, per gli Enti interessati, avere certezza di risorse rispetto alla compartecipazione regionale rendendo difficoltosa, parallelamente, la definizione del bilancio comunale entro tempi congrui;
- superare lo strumento amministrativo del Bando pubblico, trattandosi di una platea di beneficiari predefinita, utilizzando una modalità di concessione dei contributi più vantaggiosa in termini di economicità amministrativa.

#### **ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le Parti si impegnano ad assumere gli obblighi di seguito descritti.

2. La Regione Piemonte si impegna a:

- adottare un sistema di ripartizione dei contributi certo ed univoco, a valere per le stagioni sciistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;
- utilizzare come criterio la lunghezza, espressa in metri, delle tubazioni di innevamento programmato del comprensorio della Vialattea e del comprensorio di Bardonecchia pari, rispettivamente, a mt. 108.039 e mt. 37.504, all'esito delle verifiche e misurazioni effettuate dai Comuni e certificate in atti;
- garantire il contributo ai Comuni Olimpici, per ciascuna stagione sciistica, parametrato alla lunghezza delle tubazioni predette, pari a una percentuale arrotondata al 75% per il comprensorio Vialattea ed al 25% per Bardonecchia;
- sulla base delle deliberazioni comunali, attestare la suddivisione tra i Comuni del comprensorio Vialattea, assegnando al comune di Cesana Torinese il 33,4%, a quello di Sauze d'Oulx il 26,6% e a quello di Sestriere il 40% della somma disponibile per il comprensorio stesso;
- farsi quindi carico dell'erogazione dei contributi, in base ai criteri sopra esposti, negli importi e secondo le scadenze di liquidazione definiti nel successivo articolo.

3. I Comuni Olimpici si impegnano a:

- accettare i criteri e le modalità di concessione dei contributi stabiliti nel presente Protocollo d'Intesa;
- provvedere alla rendicontazione dei contributi secondo le modalità indicate all'art. 4

- e mantenere a disposizione della Regione Piemonte la documentazione fiscale giustificativa delle spese per l'esercizio di eventuali controlli;
- garantire l'esercizio e la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento della proprietà dalla Regione;
  - erogare i servizi all'utenza, connessi alla gestione degli impianti olimpici trasferiti, direttamente o tramite terzi;
  - collaborare alla promozione di eventuali iniziative concordate per la promozione degli impianti olimpici, mettendo a disposizione anche le proprie reti di relazioni.

#### **ART. 4 - DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI, MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE**

1. Le Parti concordano che l'importo complessivo messo a disposizione da Regione Piemonte, pari ad € 10.800.000,00, è così suddiviso tra le varie annualità:

- Euro 1.368.000,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 3.600.000,00 per l'anno 2024 (per la seconda parte della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 (per la seconda parte della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);
- Euro 2.232.000,00 per l'anno 2026 (per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026).

2. Le parti concordano, sulla base dei criteri di riparto definiti, che l'importo dei contributi da assegnare a ciascun comune sia il seguente:

##### **COMUNE DI BARDONECCHIA – Percentuale riparto 25%**

- Euro 342.000,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 900.000,00 per l'anno 2024 (per la seconda parte della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 900.000,00 per l'anno 2025 (per la seconda parte della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);
- Euro 558.000,00 per l'anno 2026 (per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026).

##### **COMPRESORIO VIALATTEA – Percentuale riparto 75%**

##### **COMUNE DI SESTRIERE - Percentuale riparto 40% (calcolato sulla percentuale del comprensorio Vialattea)**

- Euro 410.400,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 1.080.000,00 per l'anno 2024 (per la seconda parte della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 1.080.000,00 per l'anno 2025 (per la seconda parte della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026).

- Euro 669.600,00 per l'anno 2026 (per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026);

**COMUNE DI CESANA** - Percentuale riparto 33,4% (calcolato sulla percentuale del comprensorio Vialattea)

- Euro 342.684,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 901.800,00 per l'anno 2024 (per la seconda parte della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 901.800,00 per l'anno 2025 (per la seconda parte della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);
- Euro 559.116,00 per l'anno 2026 (per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026).

**COMUNE DI SAUZE D'OULX** - Percentuale riparto 26,6% (calcolato sulla percentuale del comprensorio Vialattea)

- Euro 272.916,00 per l'anno 2023 (per la prima parte della stagione sciistica 2023/2024);
- Euro 718.200,00 per l'anno 2024 (per la seconda parte della stagione sciistica 2023/2024 e la prima parte della stagione sciistica 2024/2025);
- Euro 718.200,00 per l'anno 2025 (per la seconda parte della stagione sciistica 2024/2025 e la prima parte della stagione sciistica 2025/2026);
- Euro 445.284,00 per l'anno 2026 (per la seconda parte della stagione sciistica 2025/2026).

3 La Regione Piemonte liquiderà le somme sopra definite, per ciascun Comune, secondo le seguenti scadenze:

- entro il 15 novembre dell'anno sciistico di riferimento sotto forma di acconto pari al 38% di quanto dovuto (nota – è indicata la percentuale di 1.368.000,00 rispetto al totale di euro 3.600.000,00);
- un secondo acconto, pari al 42% (differenza percentuale tra 80% e prima rata) della somma sopra indicata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a saldo;
- il saldo, pari al 20% della somma totale spettante, entro il 30 giugno dell'anno successivo, previa rendicontazione;
- per il solo anno 2023 l'acconto verrà liquidato entro il 15 dicembre 2023, compatibilmente con le procedure interne dell'Ente.

4. La liquidazione a saldo del contributo è soggetta ad apposita rendicontazione da parte del beneficiario, da presentare alla Regione Piemonte in forma di provvedimento amministrativo adottato dall'organo competente (deliberazione Giunta comunale ovvero determinazione del Responsabile del servizio), che approvi l'ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per la produzione di neve programmata e la conservazione dei relativi impianti e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con l'indicazione in forma tabellare degli estremi delle fatture, dei relativi atti di liquidazione e dei mandati di pagamento.

#### **ART. 5 – REVOCA E RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE**

1. Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività di esercizio e conservazione degli impianti e infrastrutture di innevamento programmato non siano state realizzate in maniera adeguata al fine di garantire l'ottimale fruizione delle piste da sci in sicurezza, o qualora vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

2. Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

#### **ART. 6 - DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

1. Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, scadrà il 30/06/2026, fatte salve le tempistiche connesse alla liquidazione dei contributi economici.

2. In vigore dello stesso protocollo, le Parti possono apportare modifiche non sostanziali o integrazioni migliorative di aspetti tecnici, gestionali e organizzativi, mediante atti concordati e sottoscritti dalle Parti stesse.

#### **ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Protocollo e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso.

2. Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Protocollo.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

1. Le Parti si impegnano a definire bonariamente fra loro qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, secondo gli strumenti consentiti dai rispettivi Statuti e ordinamenti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo secondo tali modalità, resta confermato il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

#### **ART. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1.-Ai fini del presente Protocollo d'Intesa le Parti eleggono il seguente domicilio che avrà valore per ogni comunicazione attuativa dello stesso:

REGIONE PIEMONTE, in Torino, Piazza Piemonte n.1

COMUNE DI BARDONECCHIA \_\_\_\_\_  
COMUNE DI SESTRIERE \_\_\_\_\_  
COMUNE DI SAUZE D'OULX \_\_\_\_\_  
COMUNE DI CESANA \_\_\_\_\_

Torino, lì

Letto, firmato e sottoscritto

Per REGIONE PIEMONTE \_\_\_\_\_

Per COMUNE DI BARDONECCHIA \_\_\_\_\_

Per COMUNE DI SESTRIERE \_\_\_\_\_

Per COMUNE DI SAUZE D'OULX \_\_\_\_\_

Per COMUNE DI CESANA \_\_\_\_\_

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.